

DIRITTO PRATICO

collana a cura di Daniele Lombardi

diritto civile

DLO4

GIULIA CORDA

# TRUST

**il contratto di trust  
nell'ordinamento italiano**

*dall'inquadramento  
agli aspetti fiscali ed antiriciclaggio*

**EXEO** edizioni 

**STUDI APPLICATI**

ISBN formato pdf: 978-88-6907-067-9

pubblicazioni professionali

**DIRITTO PRATICO**

collana a cura di **DANIELE LOMBARDI**

diritto civile

**DLO4**

**GIULIA CORDA**

# TRUST

## il contratto di trust nell'ordinamento italiano

dall'inquadramento  
agli aspetti fiscali ed antiriciclaggio

**EXEO** edizioni 

**STUDI APPLICATI**

pubblicazioni professionali

ISBN formato pdf: 978-88-6907-067-9



fax: 049 9710328 email: [info@exeo.it](mailto:info@exeo.it) sito internet: [www.exeo.it](http://www.exeo.it)

---

Copyright © 2014 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati.

È consentita la stampa e l'utilizzo in più dispositivi ad esclusivo uso personale della persona fisica acquirente, o del destinatario del prodotto in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica, e comunque mai ad uso commerciale: ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque altro, è vietata senza il consenso scritto dell'editore. Quanto alla riproduzione dei contenuti, sono consentite esclusivamente citazioni di brevi brani in virgolettato a titolo di cronaca, studio, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dal nome dell'autore, dell'editore, e dal titolo e anno della pubblicazione. Sarà perseguita nelle sedi opportune ogni violazione dei diritti d'autore e di editore. Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli art. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della legge 633/1941.

edizione: novembre 2014 | prezzo: € 15,00  
autore: GIULIA CORDA, laureata in giurisprudenza.  
collana: DIRITTO PRATICO, a cura di Daniele Lombardi - numero in collana: 4  
materia: diritto civile  
tipologia: studi applicati | formato: digitale pdf  
codice prodotto: DLO4 | ISBN: 978-88-6907-067-9  
editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200 DUNS 339162698  
c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova sede operativa: via Dante Alighieri 6 int. 1 35028 Piove di Sacco PD. Luogo di elaborazione presso la sede operativa.

professionisti

pubblica amministrazione

## Abstract

*La trattazione si prefigge come obiettivo la disamina dell'istituto del trust, strumento ormai molto diffuso nella prassi giuridica italiana.*

*L'opera vuole innanzi tutto inquadrare la figura giuridica del trust ed il suo regime giuridico, per poi soffermarsi su diversi aspetti afferenti all'istituto.*

*In primo luogo, si intende far luce sul profilo contabile e sul regime fiscale del trust.*

*In secondo luogo, ci si sofferma sulla disciplina antiriciclaggio ed i corrispondenti oneri gravanti sui soggetti coinvolti nel rapporto di trust.*

*Tali oneri sono finalizzati a rendere trasparenti le operazioni finanziarie compiute in regime di trust. Infine, una parte dell'opera è dedicata all'analisi della giurisprudenza più rilevante in materia di trust.*

## Descrizione

*L'opera "Il contratto di trust nell'ordinamento italiano. Dall'inquadramento agli aspetti fiscali ed antiriciclaggio" analizza la figura del trust sotto diversi profili.*

*Una prima parte della trattazione è dedicata alla definizione del rapporto giuridico di trust all'interno del quale si trovano due figure principali e due secondarie.*

*Il soggetto principe è il Disponente, colui che vincola i suoi beni in regime di trust ai fini del perseguimento di un determinato scopo.*

*I beni vincolati sono gestiti dal trustee, il quale ricopre il ruolo di amministratore e fautore delle scelte strategiche inerenti al trust fund.*

*Lo scopo per il quale il trust viene costituito può essere oggettivo (per esempio uno scopo di natura sociale) oppure soggettivo.*

*In quest'ultimo caso si avrà la figura del beneficiario, ossia il destinatario delle rendite prodotte dal trust.*

*Una figura eventuale è quella del guardiano, chiamato essenzialmente ad una funzione di controllo sull'operato del trustee.*

*Considerando che la figura del Disponente esce di scena una volta costituitosi il trust, centrale è il ruolo ricoperto dal trustee.*

*Una seconda parte della trattazione è riservata alla tenuta delle scritture contabili.*

*In tale sede, viene illustrato la funzione del "Libro degli Eventi" e l'assolvimento, da parte del trustee dell'obbligo di rendicontato nei confronti dei beneficiari del trust.*

*Una terza parte del saggio è dedicata al regime fiscale dei trust interni, ossia quei trust costituiti in Italia che presentano come unico fattore transnazionale la legge ad essi applicabile.*

*In tale sede, vengono esaminati i criteri di individuazione della residenza fiscale del trust.*

*La disciplina è volta anche alla tutela ed alla prevenzione di situazioni elusive e di evasione fiscale, per questo motivo sono stati individuati criteri aggiuntivi che attirano la residenza fiscale di determinati trust esteri verso l'Italia.*

*Dal momento che prendono sempre più campo i trust professionali (ossia gestiti da società fiduciarie), una quarta parte dell'opera è dedicata all'assolvimento degli oneri inerenti alla disciplina antiriciclaggio facenti capo ai soggetti professionisti che si occupano di istituire e gestire i rapporti di trust, ai fini di rendere agevole una cooperazione con l'Autorità Giudiziaria.*

*Ultima, ma non meno importante, è la parte dedicata alla prassi giurisprudenziale. All'interno di questo capitolo sono state riportate e commentate le vicende giudiziali di maggior interesse ed attualità. La giurisprudenza di merito, invero, gioca un ruolo fondamentale nell'evoluzione dell'istituto all'interno del nostro ordinamento.*

SSS

## SOMMARIO

<b>INTRODUZIONE .....</b>	<b>1</b>
<b>CAPITOLO I - IL TRUST: COSTITUZIONE E SOGGETTI .....</b>	<b>4</b>
<b>SEZIONE I - FORMAZIONE DEL TRUST E LEGGE APPLICABILE .....</b>	<b>4</b>
1. <i>Struttura giuridica del contratto di trust .....</i>	<i>4</i>
2. <i>Tipologie di trust .....</i>	<i>5</i>
3. <i>Legge applicabile all'istituto .....</i>	<i>7</i>
4. <i>Il riconoscimento del trust interno .....</i>	<i>8</i>
5. <i>Trascrizione dei beni immobili in trust: pubblicità e riservatezza</i>	<i>10</i>
<b>SEZIONE II - ATTO DI FORMAZIONE ED EFFETTO SEGREGATIVO .....</b>	<b>13</b>
6. <i>Il deed of trust .....</i>	<i>13</i>
7. <i>Effetto segregativo: causa, effetto .....</i>	<i>14</i>
<b>SEZIONE III - SOGGETTI DEL TRUST E RELATIVI POTERI .....</b>	<b>16</b>
8. <i>Poteri del disponente (settlor) .....</i>	<i>16</i>
9. <i>Il trust liquidatorio e crisi d'impresa .....</i>	<i>16</i>
10. <i>Poteri del beneficiario .....</i>	<i>18</i>
11. <i>Beneficiari incapaci .....</i>	<i>19</i>
12. <i>Il trust onlus .....</i>	<i>20</i>
13. <i>Il trustee: obbligazione fiduciaria .....</i>	<i>23</i>
14. <i>Vicende dell'ufficio del trustee .....</i>	<i>24</i>
15. <i>Responsabilità del trustee uscente .....</i>	<i>25</i>
16. <i>Cessazione del trustee e prosecuzione del trust .....</i>	<i>26</i>
17. <i>Il guardiano (protector) .....</i>	<i>28</i>
18. <i>Il guardiano ed il ruolo del giudice: caso pratico .....</i>	<i>29</i>
19. <i>Il trust e figure affini nel nostro ordinamento .....</i>	<i>30</i>
<b>CAPITOLO II - LE SCRITTURE CONTABILI .....</b>	<b>33</b>
1. <i>Il Libro degli Eventi .....</i>	<i>33</i>
2. <i>Obbligo di informazione .....</i>	<i>34</i>
3. <i>Conto capitale e conto reddito .....</i>	<i>36</i>
4. <i>Predisposizione dei documenti ai fini della formazione del</i>	
<i>rendiconto .....</i>	<i>37</i>

5.	<i>I "sottofondi"</i> .....	38
6.	<i>Approvazione del rendiconto</i> .....	38
<b>CAPITOLO III - TRUST E IMPOSIZIONE FISCALE .....</b>		<b>40</b>
<i>SEZIONE I - SOGGETTO DI IMPOSTA E RESIDENZA FISCALE DEL TRUST</i>		<i>40</i>
1.	<i>Il trust come soggetto di imposta</i> .....	40
2.	<i>Residenza fiscale del trust</i> .....	41
<i>SEZIONE II - TRUST OPACHI E TRASPARENTI NELLE IMPOSTE DIRETTE</i>		<i>44</i>
3.	<i>IRES: il trust come ente commerciale o non commerciale</i> .....	44
4.	<i>Tassazione del trust trasparente: individuazione dei beneficiari</i> 45	
5.	<i>Imposizione fiscale sui redditi dei beneficiari e adempimenti fiscali del trust</i> .....	47
6.	<i>Interposizione fittizia</i> .....	48
7.	<i>Il trust offshore</i> .....	48
<i>SEZIONE III - IMPOSTE INDIRETTE</i> .....		<i>50</i>
8.	<i>Tassazione indiretta</i> .....	50
9.	<i>Pronunce del giudice in materia tributaria</i> .....	52
<b>CAPITOLO IV - ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO: LA LEGGE FINANZIARIA DEL 2007 .....</b>		<b>54</b>
<i>SEZIONE I - ADEGUATA VERIFICA E SOSTITUZIONE DEL TRUSTEE</i> .....		<i>54</i>
1.	<i>Fonti della disciplina antiriciclaggio</i> .....	54
2.	<i>Titolare effettivo del trust</i> .....	55
3.	<i>Adempimenti antiriciclaggio del trustee sostituito</i> .....	57
<i>SEZIONE II - DOVERI DI SEGNALAZIONE E COMPORTAMENTI SOSPETTI</i> .....		<i>60</i>
1.	<i>Pubblica Autorità, pubblicità e riservatezza</i> .....	60
2.	<i>Conservazione dei documenti nella disciplina antiriciclaggio</i> ..	61
3.	<i>Comportamenti sospettati di riciclaggio</i> .....	62
<b>CAPITOLO V - GIURISPRUDENZA E PRASSI .....</b>		<b>65</b>
<i>SEZIONE I - 65STRUMENTALIZZAZIONE DEL TRUST A FINI ELUSIVI: REAZIONE DELL'ORDINAMENTO</i> .....		<i>65</i>
1.	<i>La posizione della giurisprudenza italiana sul trust</i> .....	65
2.	<i>Trust interni e protezione del creditore: esperimento dell'azione revocatoria</i> .....	66
3.	<i>Giudici e trust interni elusivi: fattispecie concrete diverse ma astrattamente analoghe</i> .....	68
<i>SEZIONE II - TRUST AUTODICHIARATO A SCOPO ELUSIVO E A SCOPO DI</i>		

<b>GARANZIA</b> .....	<b>71</b>
4. <i>L'esame del giudice</i> .....	71
5. <i>Trust autodichiarato e garanzia debitoria</i> .....	72
<b>SEZIONE III - GIUDIZIO DI MERTIEVOLEZZA SULL'ATTO ISITUTIVO DEL TRUST</b> .....	<b>74</b>
7. <i>Valutazione di meritevolezza in sede di giudizio</i> .....	74
8. <i>Panorama delle decisioni più rilevanti in materia di trust</i> .....	75
<b>CONCLUSIONI</b> .....	<b>80</b>
<b>BIBLIOGRAFIA</b> .....	<b>81</b>
<b>SITOGRAFIA</b> .....	<b>82</b>
<b>FONTI LEGISLATIVE</b> .....	<b>83</b>
<b>FONTI GIURISPRUDENZIALI</b> .....	<b>84</b>
<b>ALLEGATI</b> .....	<b>86</b>
<i>All. modello di atto istitutivo di trust</i> .....	86
<i>All. modello di contratto di trust professionale</i> .....	93



## INTRODUZIONE

La presente trattazione si prefigge come scopo quello di far luce su un argomento assai attuale e dibattuto: il *trust*.

La complessità di questa tematica non è dovuta solo all'ampio campo d'operatività dell'istituto, bensì, talvolta, anche dall'uso poco corretto del linguaggio che attiene alla sfera del *trust*.

Il vocabolo «*trust*» è stato mutuato dalla lingua inglese. Esso, tradotto nella nostra lingua diventa polivalente. Invero, sebbene il significato in italiano corrente sia uno solo, molteplici diventano i riferimenti alle figure giuridiche nel linguaggio tecnico.

Il dizionario Treccani definisce la parola «fiducia» («*trust*») come «l'atteggiamento, verso altri o verso sé stessi, che risulta da una valutazione positiva di fatti, circostanze, relazioni, per cui si confida nelle altrui o proprie possibilità, e che generalmente produce un sentimento di sicurezza e tranquillità».

La fiducia costituisce la colonna portante dell'istituto del *trust*. Riferendosi ad esso in maniera generale si può definire il rapporto di *trust* quello intercorrente tra un soggetto che dispone di parte dei suoi averi in favore di un avente causa (*trustee*), il quale viene chiamato a gestirli nel miglior modo possibile sotto le direttive impartitegli dal disponente al momento della cessione patrimoniale.

È intuibile che il rapporto di *trust* in senso stretto, vale adire il rapporto di fiducia, deve sussistere a monte tra i due soggetti protagonisti del rapporto.

La parola «*trust*», tuttavia, sfuma di significato, *rectius*, va ad assumerne di nuovi man mano che si scende nella peculiarità del rapporto e nelle fasi posteriori alla costituzione.

Questo fenomeno è dovuto al fatto che, spesso, coloro che sono chiamati a gestire il patrimonio del disponente non sono persone fisiche ma persone giuridiche.

Precisamente, sono società di capitali, chiamate «fiduciarie», le quali si occupano di gestire patrimoni affidatogli loro da clienti

(disponenti). Il vocabolo «*trust*», in una situazione simile, si riferisce ad almeno tre figure giuridiche differenti.

In primo luogo, con la parola «*trust*» ci si può riferire alla società stessa; non per altro in inglese tali società sono chiamate *trust companies*. Sarebbe, pertanto, maggiormente corretto parlare a tal proposito di «fiduciaria» o richiamare la terminologia inglese.

In secondo luogo, il vocabolo «*trust*» potrebbe invece riferirsi al patrimonio in gestione. In tal caso sarebbe più corretto richiamare il termine inglese *trust fund*.

In terzo luogo, infine, potrebbe farsi riferimento al *trustee*, ossia a colui che si occupa della gestione, il quale però, essendo una persona giuridica, viene chiamata «*trust*», creando, ad avviso di chi scrive, non poca confusione.

Parte della dottrina non è dell'avviso di mutuare termini dalla lingua anglosassone, tuttavia, data la complessità dell'istituto, occorre, in prima battuta, comprendere al meglio a quale fenomeno giuridico ci si riferisca impiegando termini differenti. Inoltre non ci si può stupire che il linguaggio mutuato sia inglese dal momento che le radici dell'istituto del *trust* hanno origine in Inghilterra.

L'istituto del *trust*, a seguito della ratifica della Convenzione dell'Aja nel 1992 da parte dell'Italia, ha acquistato sempre maggior successo nel nostro paese.

Dal momento che il presente saggio vuole assumere un tono pratico, si è scelto di affrontare le tematiche attinenti al *trust* più attuali e maggiormente discusse in dottrina ed in giurisprudenza.

Il primo capitolo, sarà dedicato ad una necessaria ricognizione del *trust* rispetto ai soggetti in esso coinvolti ed alle vicende che possono interessare il rapporto.

Il secondo capitolo, invece, squisitamente tecnico, si occuperà della tenuta delle scritture contabili ed al loro contenuto. In tal sede verrà analizzato il c.d. Libro degli Eventi (pilastro della contabilità del *trust*), ed il dovere di rendicontato che sorge in capo a colui che gestisce il *trust*, vale a dire il *trustee* (vuoi la società fiduciaria, vuoi una persona fisica).

Nel capitolo seguente, si avrà invece riguardo alla legislazione antiriciclaggio costituita dalla Legge Finanziaria del 2007. Non solo,

a fronte di questa normativa si vedrà come si sono attivate l'Agenzia delle Entrate e l'UIF (l'Unità di Informazione Finanziaria della Banca di Italia), fornendo regole interpretative e linee guida per i professionisti che si trovano coinvolti in un rapporto di *trust*.

Infine, un'ultima parte sarà dedicata a delle fattispecie concrete realmente esistite e passate al vaglio del giudice, per riscontrare la reazione del nostro ordinamento di fronte alla strumentalizzazione di questo istituto a fini elusivi.

Tutto ciò, nella speranza di far luce sui punti focali che contraddistinguono il *trust* nell'esperienza giuridica del nostro paese.

§§§

## CAPITOLO I IL *TRUST*: COSTITUZIONE E SOGGETTI

### SEZIONE I

#### FORMAZIONE DEL *TRUST* E LEGGE APPLICABILE

##### 1. *Struttura giuridica del contratto di trust*

Il *trust* è un istituto che affonda le proprie radici storiche nel diritto anglosassone.

Il diritto di *common law* ha elaborato questo strumento giuridico interpretando le nozioni di «erede fiduciario» importate dal diritto continentale.

Nel corso dei secoli successivi, il *trust* è stato reso efficiente e funzionale grazie all'azione del giudice dell'*Equity*<sup>1</sup>.

L'ordinamento italiano conosce il *trust* grazie alla ratifica della convenzione dell'Aja nel 1992. Il trattato internazionale, definisce il *trust* secondo uno schema giuridico tipico, il quale prende le mosse dall'istituto anglosassone, modificandolo ed andando così a creare quello che autorevole dottrina chiama «*trust amorfo*»<sup>2</sup>.

Secondo la Convenzione, il rapporto giuridico di *trust* si instaura qualora un soggetto disponente (*settlor*) conferisca dei beni (per mezzo di atto tra vivi o *mortis causa*) ad un amministratore (*trustee*), il quale gode dei poteri e doveri propri del diritto reale di proprietà. Tuttavia, la gestione di questo patrimonio non è arbitraria, bensì diretta ad uno scopo specifico individuato dal disponente.

---

<sup>1</sup> LUPOI M., *Trust*, in *Diritto Civile*, Giuffrè, 2011, pag. 1804.

<sup>2</sup> Espressione coniata dal Professor LUPOI M., autore di numerosi libri ed articoli sull'argomento.

Inoltre, può essere presente nel rapporto la figura del guardiano (*protector*), al quale viene essenzialmente affidato il compito di controllare l'attività svolta dal *trustee*.

In linea di massima, le finalità del *trust* si possono essere di tipo oggettivo o soggettivo. Nel primo caso, il patrimonio sarà destinato a realizzare uno scopo di carattere sociale o economico, purché lecito e non contrario all'ordine pubblico.

Nel secondo caso, il patrimonio sarà destinato ad uno o più soggetti detti beneficiari<sup>3</sup>.

L'effetto reale connotato al trasferimento dei beni dal *settlor* verso il *trustee* non genera l'entrata di tale massa patrimoniale nella sfera del *trustee*. Infatti, tale massa rimane separata dal patrimonio dello stesso. Questo fenomeno è chiamato «segregazione patrimoniale».

In virtù di ciò, i creditori del *trustee* non sono legittimati ad aggredire il *trust fund* e, inoltre, alla morte del medesimo, tali beni non faranno parte dell'asse patrimoniale del *trustee - de cuius*.

Di conseguenza, nemmeno i creditori del disponente sono legittimati ad aggredire il patrimonio in *trust*, in quanto esso, una volta conferito, esce dalla sua sfera patrimoniale.

Ai creditori sarà riservata la facoltà di azione di rivendica solo qualora essi dimostrino che il *trust* è stato costituito con l'unico scopo di sottrarre le garanzie patrimoniali a loro danno.

## 2. Tipologie di trust

---

<sup>3</sup> Si riporta la definizione data dall'art. 2 della Convenzione: «Ai fini della presente Convenzione, per *trust* s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente (3) –con atto tra vivi o mortis causa- qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un *trustee* nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato. Il *trust* è caratterizzato dai seguenti elementi: I beni in *trust* (4) costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del *trustee*; i beni in *trust* sono intestati al *trustee* o ad un altro soggetto per conto del *trustee*; Il *trustee* è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del *trust* e secondo le norme imposte dalla legge al *trustee*. Il fatto che il disponente conservi alcuni diritti e facoltà o che il *trustee* abbia alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile con l'esistenza di un *trust*».

Esistono varie tipologie di *trust*, si può immaginare l'istituto come *genus* dal quale scaturiscono differenti *species*.

Innanzitutto, per quanto riguarda il nostro ordinamento, si distinguono i *trust* c.d. interni da quelli esteri. I primi sono *trust* costituiti da soggetti residenti in Italia, e vincolano beni anch'essi situati nel territorio nazionale. L'unico elemento transnazionale è rappresentato dalla legge applicabile<sup>4</sup>. Per converso, i *trust* costituiti all'estero o che presentano molteplici elementi transnazionali sono chiamati *trust* esteri.

I *trust* interni si possono suddividere a loro volta in *trust* c.d. trasparenti ovvero c.d. opachi.

I primi sono quei *trust* che individuano già nel *deed of trust*<sup>5</sup> quelli che saranno i soggetti beneficiari.

I secondi, viceversa, sono quelli nei quali non è indicato alcun soggetto beneficiario nell'atto istitutivo, vuoi perché sarà lo stesso *trustee* a determinarlo, vuoi perché il *trust* è un c.d. «*trust* di scopo».

Ciò posto, si possono distinguere cinque categorie di *trust*.

- Il *trust* c.d. autodichiarato ha la prerogativa per cui la figura del disponente e quella del *trustee* coincidono.
- I *trust* di scopo e i *trust* con beneficiari: i primi non prevedono l'esistenza di soggetti che abbiano il potere di pretendere diritti e beni dal *trustee* sia durante, che al termine del *trust*. In via residuale, sono *trust* beneficiari tutti gli altri.
- I c.d. *charitable trust* (o *trust* di pubblico interesse) sono una tipologia di *trust* squisitamente anglosassone. Essi, infatti, si pongono come finalità scopi che con il tempo sono stati tipizzati dalla giurisprudenza di *common law*. Tuttavia, non hanno ancora preso campo nel nostro sistema giuridico.

<sup>4</sup> Sul riconoscimento dei *trust* interni, v. LUPOI M., *istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari*, editore CEDAM, 2011, dove sottolinea che «La contrarietà di parte della dottrina italiana rispetto ai *trust* interni (...) non è neanche più prospettabile da quando la legge ha disposto in tema di tassazione dei redditi dei *trust* con disponenti e beneficiari italiani o aventi per oggetto beni in Italia e ha distinto i *trust* fiscalmente residenti in Italia da quello fiscalmente residenti all'estero, obbligando i primi alla tenuta delle scritture contabili: L. 27 dicembre 2006, n. 296, artt. 74-76.».

<sup>5</sup> Ossia l'atto istitutivo del *trust*, al quale è dedicato il paragrafo 5.

- I *trust* fissi (*fixed interest trust*) e i *trust* discrezionali: entrambe rientrano nella più ampia categoria dei *trust* con beneficiari. La differenza sta nel fatto che nei *trust* fissi i soggetti beneficiari sono predeterminati così come i diritti a loro spettanti e non modificabili durante la vigenza del *trust*; mentre, per *trust* discrezionali si intendono quelli in cui i beneficiari ed i diritti loro attribuiti sono individuati dal *trustee*.
- I *trust* protettivi, infine, sono quelli nei quali i beneficiari del reddito del *trust* non hanno il potere di disporre degli interessi (purché siano soggetti doversi dal disponente), ed ai loro creditori è impedito di aggredire tali interessi<sup>6</sup>.

### 3. Legge applicabile all'istituto

La L. 16 ottobre 1989, n. 364, mezzo tramite il quale l'Italia ha ratificato la Convenzione, esclude dal proprio campo di operatività le questioni concernenti il trasferimento dei beni in *trust*, alle quali sarà applicata la L. 31 maggio 1995 n. 218.

Non solo, la L. 16 ottobre 1989 n. 364 non si occupa delle norme imperative con riguardo a materie diverse da quelle inerenti ai rapporti giuridici discendenti dal *trust*<sup>7</sup>.

Tuttavia, essa ribadisce il concetto di «segregazione» proprio della disciplina della Convenzione, sancendo così la separazione del patrimonio in *trust* rispetto a quello del disponente e del *trustee*.

Il nostro ordinamento non ha ancora adottato una normativa che disciplini in maniera esaustiva l'istituto che, ormai, opera da più di vent'anni nel territorio italiano con sempre maggior successo<sup>8</sup>.

<sup>6</sup> O.D.C.E.S., *Introduzione all'istituto del Trust*, Quaderno n. 44, curatore SALVATORE M., 2009 cit. pag. 14.

<sup>7</sup> O.D.C.E.S., op. cit. pag. 17.

<sup>8</sup> O.D.C.E.S., op. cit., a pag. 24 aggiunge che in Senato è stato proposto dai Senatori Barbolini e Pegorer il D.D.L. n. 489 «Istituzione del *trust* di diritto italiano, in applicazione dell'art. 6 della Convenzione adottata dall'Aja il 1 luglio 1985, ratificata ai sensi della L. 16 ottobre 1989, n. 364. (...) Con tale disegno di legge si intende dotare

Per tali ragioni, il *settlor*, al momento della stesura dell'atto istitutivo dovrà individuare la legge applicabile in base a dei requisiti minimi che rendano il *trust* riconoscibile nel nostro sistema giuridico. Tra tutti il più rilevante è la scelta di un paese che abbia ratificato anch'esso la Convenzione dell'Aja (si potrà far riferimento, ad esempio, agli ordinamenti di Cipro, Malta, S. Marino)<sup>9</sup>.

#### 4. *Il riconoscimento del trust interno*

Molti autori individuano in una sentenza emessa dal tribunale di Lucca, la prima pronuncia relativa alla questione del riconoscimento del *trust* interno.

La vicenda oggetto del processo aveva come protagonista un cittadino americano di origini italiane. Questo soggetto aveva nominato, all'interno del proprio testamento, un *trustee* chiamato a gestire tutti i beni, parte dei quali siti in America.

La figlia del *de cuius* aveva portato la vicenda dinanzi al giudice, sostenendo che il testamento era nullo, in quanto contenente una sostituzione fedecommissaria, non consentita dal nostro ordinamento. Il giudice, in via preliminare, riconosce che l'istituto in questione non è la sostituzione fedecommissaria bensì il *trust*, ed esso è legittimo, in quanto riconosciuto dal nostro legislatore tramite la ratifica della Convenzione dell'Aja. L'unica via percorribile dalla figlia, sarebbe stata l'azione di riduzione, in quanto le disposizioni testamentarie potevano risultare lesive della quota di legittima (strada, peraltro, non scelta dalla ricorrente)<sup>10</sup>.

Il caso in esame, tuttavia, non pone una vera e propria problematica in tema di legittimità della segregazione patrimoniale,

---

l'ordinamento italiano di una legge specifica sul *trust* di diritto italiano riservando alle società fiduciarie di amministrazione autorizzate ai sensi della L. 23 novembre 1939, n. 1966 e dotate di particolari requisiti formali e patrimoniali l'assunzione della incarico di *trustee*».

<sup>9</sup> Cfr. Nota 4, op. cit. pag. 19, dove si aggiungono al criterio citato anche la valutazione della tradizione giuridica in materia di *trust*, l'esistenza di meccanismi di tutela del *trust* da indebite aggressioni al patrimonio in *trust* da parte di terzi e la tutela della riservatezza.

<sup>10</sup> Trib. Lucca, sent. 23/9/1997.